



01 OTT. 2021

26696/21

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE SOLL. ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3157/2020

Dott. LUCIA TRIA

- Presidente - Cron. 26696

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere - Ud. 22/04/2021

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Consigliere - CC

Dott. ELENA BOGHETICH

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3157-2020 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
 presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 (omissis).;

- **ricorrente** -**contro**


MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER
 IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
 VERONA, in persona del Ministro pro tempore,
 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
 alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

2021

1481

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 316/2019 della CORTE D'APPELLO
di TRENTO, depositata il 12/12/2019 R.G.N. 179/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI.



RILEVATO CHE

1. con sentenza 12 dicembre 2019, la Corte d'appello di Trento dichiarava inammissibile l'appello di (omissis) , cittadino bengalese, avverso l'ordinanza di primo grado ai sensi dell'art. 702ter, sesto comma c.p.c., di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria, tardivamente impugnata rispetto al termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, prescritto dall'art. 702quater c.p.c.;
2. essa ciò riteneva per essere detta ordinanza, comunicata il 6 giugno 2018, stata erroneamente impugnata, anziché con ricorso come ritenuto nel vigore dell'art. 19 d.lg. 150/2011 (Cass. s.u. 28575/2018), con atto di citazione notificato il 29 giugno 2018 e depositato in cancelleria il 12 luglio 2018: con la "presa di contatto" tra la parte e il giudice, istitutiva della pendenza dell'impugnazione nei giudizi introdotti con ricorso, oltre il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 702quater c.p.c.;
3. con atto notificato il 10 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell'Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, primo comma, ult. alinea c.p.c., cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;



CONSIDERATO CHE

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa o incomprensibile e omesso esame di un fatto decisivo (in violazione dell'art. 112 c.p.c.), in riferimento al richiamo dalla Corte territoriale del principio di diritto dell'arresto a sezioni unite della Corte di cassazione n. 28575/2018, in accoglimento dell'avversaria eccezione, pure tardiva in quanto formulata nella memoria finale, non rendendo comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito, a fronte di un precedente orientamento contrario (primo motivo); nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 702quater c.p.c., in relazione all'art. 19 d.lg. 151/2011 come mod. dall'art. 27, primo comma d.lg. 142/2015 e

RG 3157/2020

violazione e falsa applicazione dell'art. 702^{quater} c.p.c., per la tempestività dell'appello, erroneamente esclusa dalla Corte territoriale, in quanto correttamente interposto con atto di citazione e comunque tale da ritenere, in considerazione dell'*overruling* operato da recente arresto di legittimità (Cass. s.u. 28575/2018), a tutela dell'incolpevole affidamento del ricorrente sulla precedente consolidata interpretazione, per la notificazione dell'atto di citazione (il 4 luglio 2018) entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di rigetto del Tribunale (scadente il 6 luglio 2018) e la sua iscrizione a ruolo (il 12 luglio 2018) nei dieci giorni successivi (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. nel vigore dell'art. 19 d.lg. 150/2011, così come modificato dall'art. 27, primo comma, lett. f) d.lg. 142/2015, l'appello proposto ai sensi dell'art. 702^{quater} c.p.c. avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma; tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un *overruling* processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. 13 luglio 2017, n. 17420), in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702^{quater} c.p.c. risultava proponibile con citazione; restando fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell'art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 8 novembre 2018, n. 28575; Cass. 16 novembre 2018, n. 29506; Cass. 29 settembre 2020, n. 20693);

RG 3157/2020

3.1. in applicazione del suenunciato principio di diritto, l'appello del richiedente è tempestivo, per il rispetto del termine di notificazione dell'atto di citazione di trenta giorni (il 4 luglio 2018) dalla comunicazione dell'ordinanza di rigetto del Tribunale (il 6 giugno 2018) e di deposito con l'iscrizione a ruolo nei dieci giorni successivi (il 12 luglio 2018);

7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione;



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 aprile 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacola
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
OGGI 01 OTT. 2021
Il Funzionario Giudiziario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacola

Il Presidente
(dott. Lucia Tria)
Lucia Tria